



**Oggetto:** Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement Me.PA. con l'OE ROMA EVENTI S.r.l. avente ad oggetto la locazione di spazi meeting, l'esecuzione dei servizi audio/video e servizi ristorativi necessari per l'organizzazione del "*Plenary Meeting dell'EDQM Network on Borderline Products*" in programma a Roma dal 24 al 26 marzo 2026 - CIG (ex SMARTCIG) come indicato in contratto.  
(Mod. 232\_01 prot. ID n. 197739113 del 16/01/2026 - Mod. 232\_02 n. 01/2026, prot. ID n. 197752823 del 16/01/2026).

**LA DIRIGENTE  
DELL'UFFICIO PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE E GLI ACCORDI CON ALTRE PA**

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

**Visto** l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

**Visto** il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, "*Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento")*", a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

**Visto** il Decreto del Ministro della Salute n. 39 del 05 aprile 2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato, con pari decorrenza, Presidente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 20 settembre 2004 n. 245 sopra citato;

**Visto** il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale su citato 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato D.M. 20 settembre 2004, n. 245 come da ultimo modificato, ai sensi del quale il Direttore Amministrativo adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche “Regolamento di contabilità” ed in particolare l'art. 24 che prevede in capo al Direttore il potere di delega di spesa ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea;

**Visto** il regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

**Vista** la determinazione del Direttore Amministrativo del 23 dicembre 2025, n. 428 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio per l'Attività negoziale e gli Accordi con le altre PA (UAN), di cui all'art. 6 comma 2 lett. e) del sopra citato Regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia;

**Vista** la determinazione del Direttore Amministrativo del 13 gennaio 2026, n. 4, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi del sopra citato art. 10 comma 2 lett. e) del d. m. n. 245/2004 s.m.i., all'adozione degli atti di autorizzazione alla spesa per gli acquisti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 36/2023 e alla sottoscrizione dei relativi contratti, nonché all'adozione degli atti presupposti alla procedura e di quelli successivi alla instaurazione del rapporto;

**Vista** la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 (Suppl. Ordinario n. 42), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028";

**Vista** la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 69 del 28/10/2025, concernente l'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2026 (budget economico 2026) con annesso bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 (budget economico pluriennale 2026-2028);

**Visto** il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023, in appresso per brevità anche “Codice”;

**Vista** la richiesta di qualificazione n. 38287 presentata dall'AIFA in data 30/09/2025 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima Autorità al n. ID 68db96ccd1eea560e3eadebe, all'esito della quale l'Agenzia ha mantenuto la propria Qualificazione con un Livello SF1 “Livello Primo” che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo fino alla data del 30/09/2027;

**Vista** la Determinazione del Direttore amministrativo n. 16 del 26/01/2026, con la quale - ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2 - la dott.ssa Raffaella Cugini è

stata incaricata quale “Responsabile unico del progetto” (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi dell’Agenzia, in ambito non ICT di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all’art. 14 del Codice;

**Considerato** che il “Borderline Products Network” dell’EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare) - istituito formalmente nel 2019 - riunisce le autorità regolatorie dei Paesi membri del Consiglio d’Europa al fine di favorire un approccio armonizzato alla classificazione e alla gestione dei prodotti borderline tra medicinali, dispositivi medici, integratori alimentari e altre categorie regolatorie;

**Preso atto** che, durante l'ultimo incontro del su citato Network tenutosi a Varsavia, è emerso che l'Italia non ha mai ospitato il gruppo di lavoro e che è stata richiesta all’Agenzia la disponibilità ad organizzare l’incontro per l’anno 2026;

**Visto** il nulla osta a procedere del Direttore Tecnico-Scientifico dell'AIFA reso in merito nel mese di marzo 2025;

**Vista** la delibera n. 79 del 19/11/2025 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato la programmazione degli acquisti di importo inferiore ad euro 140.000,00 da effettuare nel corso del 2026, all’interno della quale è espressamente indicato l’acquisto in oggetto;

**Preso atto** che l’Agenzia Italiana del Farmaco ha proceduto quindi ad organizzare, in accordo con l’EDQM, il “Plenary Meeting Network on Borderline Products” per le giornate del 24, 25 e 26 marzo 2026 al quale parteciperanno circa 60 ospiti in presenza;

**Considerato** che si tratta di un evento con un alto livello istituzionale al quale parteciperanno, oltre ai membri del Network europeo, anche dei rappresentanti della DG SANTE (Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza Alimentare) della Commissione Europea e dei rappresentanti del Ministero della Salute italiano;

**Visto** l’art. 3 comma 1 lett. d) dell’Allegato I.1 al su menzionato decreto legislativo n. 36/2023 che definisce «*affidamento diretto*» di servizi e forniture, l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettera b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

**Visto** il sopra citato art. 50 comma 1, lettera b) del Codice, che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto di servizi e forniture, per contratti di importo inferiore 140.000,00 euro oltre IVA *“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

**Visto** l’art. 17, comma 2, del Codice che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre debba individuare *“l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

**Visto** il “Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a euro 140.000”, pubblicato sul portale ANAC il 30/07/2024 che precisa che il predetto art. 50, comma 1 lett. b) “conferma:

- il non necessario ricorso all’effettuazione di preventive indagini di mercato;
- la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi  
La mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sez V, sentenza n 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021)
- la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall’art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023, individua: l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L’affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l’individuazione dell’affidatario.
- la discrezionalità della stazione appaltante nell’individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le “esperienze idonee”, ossia le precedenti attività espletate dall’operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all’oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell’affidamento”;

**Preso atto** che detto Vademecum informativo dell’ANAC precisa altresì che “Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla **digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici** prevista dal Libro I, Parte II del D. Lgs. 36/2023, con conseguente obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di procedere allo svolgimento di tutte le procedure di affidamento - ivi compresi gli affidamenti diretti - e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD). Per quanto concerne, in particolare, gli Affidamenti diretti si evidenzia che in conformità a quanto previsto all’art. 17 comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici, non è più necessario riportare preliminarmente nella decisione a contrarre il Codice Identificativo Gara (CIG). Il CIG deve essere acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento diretto. L’art. 17 comma 2 del codice conferma, infatti, la possibilità di procedere all’affidamento con un unico atto dopo l’individuazione dell’affidatario. La norma prevede, in particolare, che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre, individua: l’oggetto; l’importo; il contraente; le ragioni della sua scelta; il possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale. La fase di selezione informale nella quale il RUP della stazione appaltante può procedere eventualmente ad indagini di mercato o all’acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo che vengono valutati discrezionalmente dalla stazione appaltante può avvenire con o senza l’impiego di una piattaforma certificata”;

**Visto**, per quanto concerne la PAD del Me.PA., il Comunicato Consip dell’1° agosto 2024 “Integrazione con la piattaforma dei contratti pubblici di ANAC: nuove funzionalità a disposizione degli utenti” in virtù del quale - per gli affidamenti diretti mediante gli strumenti informatici, messi a disposizione sul portale Me.PA., della “Trattativa diretta” o del “Confronto di preventivi” - la richiesta del CIG è possibile “non più nel momento della pubblicazione ma dall’esame delle offerte in poi”;

**Considerato** che la presente procedura di affidamento diretto sarà perfezionata, come in appresso indicato, mediante Trattativa diretta sul Me.PA;

**Preso atto**, pertanto, che il CIG della presente procedura sarà rilasciato solo dopo l'esame dell'offerta presentata dall'OE sul Me.PA. nell'ambito della Trattativa diretta e prima della stipula del relativo contratto;

**Preso atto** che il D. Lgs. n. 36/2023 pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all'art. 1 che *“1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto”*;

**Visto** altresì l'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stando al quale *“Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento”*;

**Visto** l'art. 49 del Codice in virtù del quale gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto del principio di rotazione;

**Preso atto** di quanto precisato in merito dal medesimo art. 49 e in particolare al comma 2 che *“In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia”* fermo restando che, come previsto al comma 4, *“In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”* ed infine che, come previsto al comma 6, *“È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”*;

**Visto** il modulo “232\_01” di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” dell'Ufficio Stampa e della Comunicazione, prot. ID n. 197739113 del 16/01/2026, con il quale è stato richiesto di procedere all'affidamento diretto in favore dell'OE ROMA EVENTI S.r.l., avente ad oggetto la locazione degli spazi meeting e l'esecuzione dei servizi audio/video e servizi ristorativi necessari per l'organizzazione del *“Plenary Meeting dell'EDQM Network on Borderline Products”* in programma a Roma dal 24 al 26 marzo 2026 e per un importo complessivo pari a euro 17.315,00 (diciassettemilatrecentoquindici/00) oltre IVA al 22% sulle tariffe dei servizi congressuali e servizi audio/video e aggiuntivi e accessori e IVA al 10% sui servizi ristorativi;



**Preso atto** del visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” n. 01/2026, rilasciato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio in data 16/01/2026, attestante la copertura finanziaria (All. 1);

**Preso atto** altresì che, da parte dell’Ufficio Stampa e della Comunicazione di AIFA, è stata effettuata una ricognizione tra le strutture presenti nei pressi della sede AIFA, all’esito della quale è stato individuato, con disponibilità nelle date previste e con spazi adeguati, il Centro Congressi “Roma Eventi – Fontana di Trevi”, in quanto struttura in grado di offrire tutti i servizi ritenuti necessari per la buona riuscita dell’evento e rispondente ai criteri di ospitalità nei confronti dei partecipanti;

**Vista** l’offerta del 10/12/2025 pervenuta dall’OE ROMA EVENTI S.r.l., acquisita in data 13/01/2026 al prot. AIFA n. 0006823-13/01/2026-AIFA-AIFA\_USEC-A e allegata al sopra citato modulo di richiesta acquisto, nella quale vengono dettagliati gli importi dovuti per la locazione degli spazi e per gli ulteriori servizi messi a disposizione dal Centro Congressi necessari alla riuscita dell’evento (servizi di ristorazione, di audio/video e accessori);

**Preso atto** che, l’OE ROMA EVENTI S.r.l. per i servizi ristorativi ha un contratto di esclusiva con il proprio fornitore, come si evince dalla mail allegata al modulo richiesta acquisti di Roma Eventi – Fontana di Trevi, acquisita al prot. AIFA n. 0008674-15/01/2026-AIFA-AIFA\_USEC-A del 15/01/2026;

**Preso atto** che trattasi di OE *“in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali,”* in quanto già utilizzato dall’Agenzia con buon esito come attestato dalla dirigente della struttura richiedente nel predetto modulo 232\_01 di richiesta acquisti che ha dichiarato che *“Il fornitore è stato già testato qualitativamente dall’Ufficio Stampa e della Comunicazione in occasione di precedenti eventi”* ad esempio in occasione del contratto CIG B1AB3ADC08 riguardante la locazione degli spazi meeting e l’esecuzione dei servizi correlati necessari per lo svolgimento del “Terzo Multistakeholder Workshop” del 15 novembre 2024;

**Preso atto** altresì che la congruità tecnico-economica dell’offerta è stata valutata dalla dirigente della struttura richiedente l’acquisto sia con riguardo ai prezzi di altri acquisti fatti in precedenza sia rispetto all’offerta di un’altra struttura disponibile per quelle giornate, risultando quella della ROMA EVENTI S.r.l. la più idonea e complessivamente vantaggiosa;

**Considerato**, in merito, che il principio di rotazione si intende rispettato poiché l’OE in argomento non risulta essere stato fornitore di AIFA in due consecutivi affidamenti aventi a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nello stesso settore di servizi, come accertato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio con e-mail del 23/01/2026;

**Ritenuto** nel caso di specie di ricorrere all’affidamento diretto nel rispetto del principio di rotazione e del principio del risultato di cui all’art.1 del D. Lgs n.36/2023;

**Viste** le autocertificazioni circa l’assenza di conflitti di interesse con la società ROMA EVENTI S.r.l., rilasciate dalla dirigente della struttura richiedente l’acquisto e dal RUP della presente procedura (All. 2);

**Visto** l’art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al*

*comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;*

**Preso atto** che i servizi in oggetto sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) all'interno del Bando “Servizi” Area merceologica “Gestione eventi” nella Categoria “Servizi di allestimento spazi per eventi” “CPV 79952000-2 Servizi di organizzazione di eventi”;

**Considerato** che per procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 è utilizzabile il predetto strumento informatico denominato “Trattativa Diretta” messo a disposizione da Consip sul Portale del Me.PA;

**Visto** l’art. 53 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023 in virtù del quale nelle procedure di affidamento diretto di cui all’articolo 50, comma 1, lett. b) *“la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106”;*

**Visto** altresì il comma 4 del su citato art. 53 in virtù del quale *“In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva”* di cui all’art. 117, e considerato che, nel caso di specie, nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria in quanto trattasi di operatore economico di notoria e comprovata solidità;

Tutto ciò considerato e premesso

## **DETERMINA**

### **Art. 1**

#### **(autorizzazione all'affidamento diretto)**

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzato l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, tramite lo strumento fornito dal Me.PA. della “Trattativa Diretta”, in favore dell’operatore economico ROMA EVENTI S.r.l., P.IVA 08377041002, con sede legale in Roma, Via Salaria, 290 – 00199 avente ad oggetto la locazione di spazi meeting, l’esecuzione dei servizi di audio/video e servizi ristorativi necessari per l’organizzazione del *“Plenary Meeting dell’EDQM Network on Borderline Products”* in programma a Roma dal 24 al 26 marzo 2026 - CIG come indicato in contratto.
2. Il CIG del presente affidamento diretto verrà rilasciato tramite la PAD del Me.PA. solo dopo l’esame dell’offerta sopra citata che verrà presentata dall’OE sul Me.PA. nell’ambito della Trattativa diretta e quindi sarà riportato nel relativo Contratto.
3. Ove l’appalto rientri tra quelli a tal fine sorteggiati da AIFA con le modalità dalla medesima predeterminate in apposito provvedimento da adottare annualmente, ai sensi dell’art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, si procederà con la verifica del possesso in capo all’affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal medesimo

dichiarati. Quando in conseguenza di tale verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, AIFA procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

4. Il presente affidamento è immediatamente efficace e resta subordinato al permanere per tutta la durata contrattuale, in capo all'affidatario, del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
5. Il RUP della presente procedura è la dott.ssa Raffaella Cugini, giusta Determina del Direttore amministrativo n. 16/2026.

## **Art. 2** **(autorizzazione alla spesa)**

1. E' autorizzata la spesa complessiva massima di euro 17.315,00 (diciassettemilatrecentoquindici/00) oltre IVA al 22% sulle tariffe dei servizi congressuali e servizi audio/video e aggiuntivi e accessori e IVA al 10% sui servizi ristorativi.
2. Detta spesa graverà sul budget dell'anno 2026.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE ROMA EVENTI S.r.l..

## **Art. 3** **(pubblicità e trasparenza)**

1. Gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici sono assolti ai sensi dell'art. 28 del Codice e della delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023. In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AFA, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/acquisti-tramite-affidamento-diretto> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale del Me.PA..

Roma 28 gennaio 2026

**La Dirigente**

*Raffaella Cugini*



(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

**Allegati:**

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 16/01/2026 n. 01/2026 attestante la copertura finanziaria;
2. N. 2 Dichiarazioni dell'assenza di conflitto di interessi nei confronti dell'OE rilasciate dal Dirigente ufficio richiedente l'acquisto e dal RUP.

**Pubblicato sul profilo del committente in data 06/02/2026.**